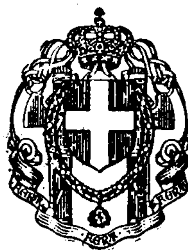
Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 84

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 10 APRILE 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Monte dei Paschi di Siena: Credito fondiario:** Elenco delle cartelle unitarie di serie 3,50 % netto sorteggiate dal 15 al 18 febbraio 1936-XIV e di quelle dello stesso tipo sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Trieste:** Obbligazioni del prestito 1916 con le restanze dei prestiti degli anni 1879, 1899, 1914 e 1916 sorteggiate nella 20ª estrazione del 2 marzo 1936-XIV. — **Società anonima telefonica interregionale piemontese e lombarda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 29 febbraio 1936-XIV. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1936-XIV e seguenti. — **Società anonima Ceramica del Verbano per la fabbricazione della porcellana, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate il 1° marzo 1936-XIV. — **Comune di Sesto San Giovanni:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 17 febbraio 1936-XIV. — **Società anonima ingg. Audoli e Bertola « A.B.C.I. », in Torino:** Obbligazioni ipotecarie 7 % sorteggiate il 15 aprile 1935-XIV. — **Società anonima Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie 6 % serie I sorteggiate il 13 febbraio 1936-XIV. — **Società anonima Elettrica Bergamasca in Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1936-XIV e di quelle estratte precedentemente e non ancora rimborsate al 31 dicembre 1936-XIV. — **Società anonima Terme di Acqui:** Obbligazioni 6 % del prestito di L. 4.500.000, emissione 1933-XIV, sorteggiate il 1° marzo 1936-XIV. — **Società anonima Canavesana immobiliare « S.A.C.I. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 525.
Conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024, contenente norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 526.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme relative alla pubblicità dei prezzi degli alberghi con la seguente modificazione:

Le parole della fine del primo comma dell'art. 9: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione, salvo le seguenti eccezioni »: sono sostituite dalle seguenti: « Essi non potranno applicare per la durata dell'anno prezzi di pensione inferiori a quelli stabiliti nella predetta convenzione mentre i conduttori di albergo, pensione o locanda non aderenti alla suddetta convenzione non potranno applicare prezzi inferiori a quelli denunziati come minori, salvo le seguenti eccezioni »:

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 527.
Approvazione dello statuto della Regia Accademia di arte drammatica in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso statuto della Regia Accademia di arte drammatica in Roma, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 26. — MANCINI

Statuto della Regia Accademia d'arte drammatica in Roma.

Scopo della Regia Accademia.

Art. 1. — L'Accademia di arte drammatica in Roma ha lo scopo di formare attori e registi per il teatro drammatico.

Organi direttivi.

Art. 2. — All'Accademia sono preposti: il presidente, la Commissione artistica, il direttore, il Consiglio dei professori.

Art. 3. — Il presidente provvede all'amministrazione ed al funzionamento didattico e disciplinare dell'Accademia in conformità della legge e degli ordini impartiti dal Ministro, ed è personalmente responsabile di fronte a lui. È nominato dal Ministro, anche fra i professori dell'Accademia, dura in carica due anni e può essere confermato.

Art. 4. — La Commissione artistica è presieduta dal presidente dell'Accademia ed è composta di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale. Uno di essi è prescelto su designazione del Ministro per la stampa e la propaganda.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione è convocata, di regola, prima dell'inizio e prima della fine dell'anno scolastico, nonchè tutte le volte che il Ministro o il presidente lo ritengano opportuno.

In caso di deliberazione non concorde le conclusioni della Commissione artistica vengono sottoposte alle decisioni definitive del Ministro.

Sono compiti della Commissione artistica:

1° dar parere, se richiesto, sulla nomina degli insegnanti supplenti e incaricati;

2° stabilire l'orario settimanale degli insegnamenti delle materie complementari;

3° approvare all'inizio dell'anno scolastico la distribuzione oraria settimanale dei singoli insegnamenti, nonchè il numero e la ripartizione degli allievi nelle varie classi;

4° prescegliere, su proposta del Consiglio dei professori, i lavori per i pubblici saggi da darsi dagli allievi, stabilire il numero dei detti saggi in ciascun anno e quali di essi debbano tenersi gratuitamente, quali a pagamento;

5° autorizzare, ai sensi dell'art. 21, con le modalità che crederà opportune, la eventuale partecipazione degli allievi a rappresentazioni in pubblici teatri aventi una seria direzione artistica;

6° coaduivare il presidente nel compito di provvedere all'andamento artistico didattico e disciplinare dell'Accademia, far proposte per il suo incremento, e in genere dar pareri su tutti quegli argomenti sui quali il Ministro o il preseidente ritengano opportuno interrogarla.

Art. 5. — Il direttore-insegnante di regia cura in particolare l'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia e deve seguire in ogni campo le direttive del presidente.

Quando manchi il titolare del posto di direttore ed insegnante di regia il Ministro può affidare per incarico l'ufficio di direttore ad uno degli insegnanti di recitazione.

Art. 6. — Il Consiglio dei professori è formato dai docenti di tutte le materie. È presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore.

Al Consiglio spetta di scegliere i lavori da proporre alla Commissione artistica per i saggi; distribuire in essi le parti ai vari allievi; scegliere i lavori per gli esami e deliberare l'assegnazione dei voti agli alunni; a norma dell'art. 22.

Personale insegnante.

Art. 7. — Il personale insegnante dell'Accademia è costituito dal personale di ruolo compreso nell'organico di cui alla tabella allegata al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, e da personale incaricato.

Art. 8. — L'orario dell'insegnamento delle materie fondamentali è in ciascuna classe di 15 ore settimanali per la recitazione, e per la regia, e di 3 ore per la storia del teatro.

L'orario dell'insegnamento delle materie complementari viene stabilito anno per anno dalla Commissione artistica.

I professori di regia, di recitazione e di storia del teatro hanno obbligo di far parte delle Commissioni di esame, di cooperare, ciascuno secondo la propria competenza, al buon andamento dei saggi e di partecipare alle adunanze del Consiglio dei professori.

Il presidente può chiamare anche gli insegnanti incaricati ad attendere a questi compiti in unione agli insegnanti di ruolo.

Art. 9. — È fatto divieto al direttore ed agli insegnanti di recitazione di partecipare a rappresentazioni di qualsiasi genere in pubblici teatri senza la preventiva autorizzazione, data volta per volta dal Ministro.

Personale non insegnante.

Art. 10. — All'Accademia sono addetti: un segretario, cui spetta anche il compito di curare il funzionamento della biblioteca, sotto la direzione dell'insegnante di storia del teatro drammatico; un impiegato di gruppo *C* che esercita le funzioni di economo e due custodi.

Il personale suddetto fa parte dei ruoli di cui al R. decreto 2 giugno 1932-XI, n. 690.

Art. 11. — Il Ministro conferisce le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento e nomina, con incarico annuale, un suggeritore per le esercitazioni sceniche.

Il Ministro può delegare in tutto o in parte queste sue facoltà al Presidente dell'Accademia.

La retribuzione per il suggeritore sarà stabilita con decreto del Ministro di concerto con il Ministro per le finanze.

Corsi e insegnamenti - Borse di studio.

Art. 12. — Il corso completo nella Accademia, sia per gli allievi attori, sia per gli allievi registi, dura tre anni, salvo le eccezioni previste nell'art. 25.

Art. 13. — Gli insegnamenti per gli allievi attori consistono in due materie fondamentali: recitazione e storia del teatro, e nelle seguenti materie complementari: danza, ginnastica, trucco, scherma ed elementi di canto.

Sono obbligatori la scherma (per gli uomini), la danza, la ginnastica e il trucco.

Sono facoltativi la scherma (per le donne) e gli elementi di canto.

Art. 14. — Gli insegnamenti per gli allievi registi consistono nelle stesse materie fondamentali che per gli allievi attori, più la regia;

e nelle seguenti materie complementari: storia del costume, scenotecnica e trucco (che sono obbligatorie); danza, ginnastica, scherma ed elementi di canto (che sono facoltative).

Art. 15. — L'insegnamento della recitazione si impartisce a tutti gli allievi in tutte le classi.

Nella prima classe è di addestramento meramente tecnico alla dizione e viene impartito sempre dallo stesso insegnante.

Nelle classi successive l'insegnamento ha anche carattere artistico e viene impartito in maniera che gli allievi abbiano lo stesso insegnante negli ultimi due anni del corso.

Art. 16. — L'insegnamento della storia del teatro drammatico si impartisce a tutti gli allievi in tutte le classi e comprende sia la letteratura drammatica, sia le forme della sua interpretazione scenica.

Art. 17. — L'insegnamento della regia è triennale ed ha lo scopo di addestrare gli allievi registi alla preparazione ed alla realizzazione della messa in scena di lavori drammatici.

Gli iscritti al corso per allievi registi possono in via eccezionale essere dispensati, con deliberazione del Ministro, dal frequentare le lezioni di recitazione.

Art. 18. — I programmi per l'ammissione all'Accademia, quelli degli studi e degli esami per la promozione e per la licenza sono stabiliti con decreti del Ministro.

Le borse di studio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, si conseguono per pubblico concorso per esami, con le norme che sono stabilite dal Ministro, nel relativo bando.

I candidati che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano cittadini italiani debbono, per essere ammessi al concorso, comprovare l'iscrizione, per l'anno in corso, al Partito Nazionale Fascista ovvero ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti.

L'ammissione degli stranieri al concorso è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Alunni ed esami.

Art. 19. — Al primo anno di corso dell'Accademia si è ammessi in seguito ad esame. Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione all'esame.

La Commissione esaminatrice è composta degli insegnanti delle materie fondamentali, e di uno delle materie complementari, scelto dal presidente.

Art. 20. — Le domande di ammissione debbono essere redatte in carta legale, dirette al presidente dell'Accademia e debbono essere corredate:

1° dal certificato di nascita;

2° dall'attestato di sana costituzione fisica;

3° dal certificato generale del casellario giudiziale;

4° dal certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore a due mesi.

5° dal consenso scritto dei genitori o di chi ne faccia le veci, per i minorenni;

6° dall'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per i candidati che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli stranieri sono esentati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 6; ma la loro ammissione è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Art. 21. — Gli allievi non possono partecipare a rappresentazioni in teatri pubblici o privati, senza l'autorizzazione della Commissione artistica. Per gli studenti minorenni è richiesto anche il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Gli allievi sono obbligati a provvedere a loro spese sia agli abiti che il direttore prescrive per le lezioni, sia alle armi necessarie per la scherma.

Dopo i primi quattro mesi dall'ammissione l'allievo che non abbia dimostrato sufficienti attitudini pratiche, può essere definitivamente escluso dall'Accademia con deliberazione del Consiglio dei professori, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.

Art. 22. — Durante l'anno scolastico, alla fine di ogni bimestre, il Consiglio dei professori si aduna per l'assegnazione dei voti, espressi in decimi, per ciascuna materia.

I voti di profitto sono assegnati su proposta dei singoli professori. Il voto di condotta è unico.

Lo scrutinio dell'ultimo bimestre ha valore di scrutinio finale.

La promozione da una classe all'altra si compie soltanto in seguito ad esame.

L'alunno che nello scrutinio finale riporti una media generale inferiore a 6 decimi in profitto o a 7 decimi in condotta, è escluso dalla sessione estiva di esami. Se la detta media sia inferiore a 5 decimi in profitto o a 6 decimi in condotta, l'alunno è escluso anche dalla sessione autunnale.

Art. 23. — Gli esami di ammissione, quelli di promozione da una classe all'altra, e quelli di licenza si tengono in due sessioni, estiva e autunnale.

I voti, espressi in decimi, sono assegnati collegialmente dalla Commissione esaminatrice.

Art. 24. — Consegue l'ammissione all'Accademia chi ottenga il voto di sei decimi in ciascuna materia. Consegue la promozione alla classe superiore chi ottenga il voto di almeno sette decimi in ciascuna delle materie fondamentali e una media generale di almeno sei decimi nelle materie complementari con non meno di cinque decimi in ciascuna di esse materie.

Chi non ottenga l'approvazione nella sessione autunnale può, se aspirante all'ammissione, ripetere l'esame nell'anno successivo, se alunno dell'Accademia ripetere la classe.

Durante l'intero corso non è consentito di ripetere più di una classe.

Art. 25. — Agli allievi che dimostrino singolare attitudine all'arte può essere eccezionalmente consentito, con deliberazione del Ministro, di compiere il corso degli studi in due anni invece che in tre, mediante l'immediata ammissione alla seconda classe oppure il passaggio dalla prima alla seconda classe, o dalla seconda alla terza, durante l'anno scolastico. In ogni caso, pel conseguimento del diploma, gli esami verteranno sul programma svolto nell'intero corso di tre anni.

Art. 26. — Alla fine della terza classe gli allievi sostengono gli esami di licenza.

Gli allievi attori per conseguire il diploma di licenza devono riportare sette decimi in ciascuna delle materie fondamentali, e una media di sei decimi nelle complementari, secondo le norme stabilite nell'art. 24.

Gli allievi registi conseguono il diploma di licenza dopo aver superato, oltre gli esami nelle altre materie, una duplice prova di regia, consistente:

1° in un esame teorico;

2° in un saggio diretto dall'allievo.

Dei detti esami, i candidati al diploma di regista devono raggiungere una media di otto decimi in regia, in storia del teatro, nella storia del costume e nella scenotecnica; e una media di almeno sei decimi nelle altre materie.

Art. 27. — Il Ministro può, su proposta del Consiglio dei professori, espellere dall'Accademia, senza rimborso delle tasse pagate, gli allievi che si assentino dalle lezioni per un numero complessivo di dieci volte durante l'anno scolastico.

Le punizioni disciplinari sono le stesse stabilite dalla legge per gli allievi degli istituti di istruzione artistica.

La sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, e le altre punizioni più gravi, importano per gli allievi forniti di borse di studio, la perdita della borsa per il periodo corrispondente.

Saggi.

Art. 28. — Durante l'anno scolastico gli allievi devono dare prova, con esercitazioni interne o con pubblici saggi nel teatro dell'Accademia, del profitto conseguito negli studi.

I saggi pubblici sono gratuiti o a pagamento.

I saggi e le esercitazioni devono essere preparati e tenuti in ore diverse da quelle destinate agli insegnamenti.

I saggi e le esercitazioni degli allievi attori sono messi in scena dal direttore dell'Accademia o da un insegnante scelto dal presidente.

Le parti sono sostenute dagli allievi salvo quelle, che per la loro difficoltà o perchè richiedono interpreti di maggiore età, è opportuno siano sostenute dagli insegnanti.

Salvo casi eccezionali gli allievi della prima classe sono esclusi dai saggi pubblici.

I saggi di regia sono diretti a turno da allievi del corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 528.

Nomina del Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto delle case popolari di Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto del 27 gennaio 1927 con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Monfalcone, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la nota 4 gennaio 1936, n. 0318-10691, con la quale S. E. il prefetto di Trieste comunica che a seguito di dissidi sorti tra i dirigenti dell'Istituto suddetto, sei sugli otto componenti il Consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni, per cui l'Ente è stato posto nella impossibilità di funzionare;

Visto il decreto 4 gennaio 1936, n. 0318-10691, con il quale S. E. il prefetto di Trieste, ritenuta la necessità di assicurare la continuità dell'amministrazione dell'Ente stesso, ha nominato il gr. uff. Angelo Fano, commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'Istituto suddetto;

Vista la nota 24 febbraio 1936, n. 0318-4058, con la quale S. E. il prefetto di Trieste fa presente la opportunità e la necessità della nomina di un commissario governativo, e della conferma in detta carica, dell'attuale commissario prefettizio gr. uff. Angelo Fano;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso e provveda a quanto occorra per la ricostituzione della ordinaria amministrazione dello Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il gr. uff. Angelo Fano, attuale commissario prefettizio per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone è confermato nella carica in qualità di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto, con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi dodici dalla data del presente decreto, al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente.

Il detto incarico, per espressa dichiarazione del sig. gr. uff. Fano è a titolo completamente gratuito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1936-XIV.
Dichiarazione di grande circolazione di alcune strade.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuto che agli effetti dell'applicazione del su citato articolo è risultata la necessità di provvedere alla determinazione di un primo gruppo di strade da considerarsi di grande circolazione;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A tutti gli effetti dell'art. 29 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono dichiarate di grande circolazione le seguenti strade:

1° Padana superiore: Torino-Novara-Milano-Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Mestre (Statale n. 11)

2° Padana inferiore: Torino-Alessandria-Piacenza-Mantova-Monselice (Statale n. 10).

3° Via Emilia: Celle-Forlì-Bologna-Reggio Emilia-Parma-Piacenza-Milano (Statale n. 9).

4° Adriatica, nel tratto Celle-Pesaro-Ancona (Statale n. 16).

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore dal 21 aprile c. a.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV
Registro 5 *Lavori pubblici, foglio* 191. — BOCCONI.

(930)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1936-XIV.
Definizione dell'inquadramento sindacale delle « Condizionature della lana ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli Istituti per la condizionatura della lana;

Ritenuto che la loro funzione consiste essenzialmente nel determinare il prezzo mercantile della lana ed è pertanto a servizio di un atto di scambio, quale la compravendita;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia d'inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Decreta:

Sono attribuiti alla Confederazione fascista dei commercianti gli stabilimenti per la condizionatura delle lane, sempre che non siano costituiti da industriali nell'interno delle proprie aziende ed al servizio delle stesse.

I lavoratori dipendenti sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1936 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(931)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1936-XIV.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa agraria di Biancavilla (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria di Biancavilla (Catania) rendono opportuno la sostituzione del commissario governativo nominato col decreto Ministeriale 19 maggio 1934-XII;

Veduta la nota di S. E. il prefetto di Catania addì 26 febbraio 1936-XIV, n. 9765;

Decreta:

In sostituzione del sig. Eugenio Buonaiuto è nominato commissario governativo della Cassa agraria di Biancavilla (Catania) il prof. Michele Paolo Bonnincontro con le attribuzioni di cui all'articolo 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(925)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Longiarù (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Longiarù (Bolzano) rendono opportuna la sostituzione del commissario governativo nominato con decreto Ministeriale 4 aprile 1935-Anno XIII;

Veduta la lettera 16 febbraio 1936-XIV di S. E. il prefetto di Bolzano;

Decreta:

In sostituzione del sig. Ambrogio De Vigili è nominato commissario governativo della Cassa rurale di Longiarù (Bolzano) il signor Enrico Lorenzi con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(926)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1936-XIV.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;
Veduto il decreto Ministeriale 25 marzo 1935 col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni;
Considerato che i buoni emessi in virtù di tale decreto Ministeriale 25 marzo 1935, sono d'imminente scadenza;

Determina:

Articolo unico. — Sono autorizzati la rinnovazione e il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 25 marzo 1935 ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.
La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Di Revel.

(960)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1936-XIV.
Modificazioni al decreto Ministeriale 15 maggio 1931 recante norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927, che dà all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona, nonchè la successiva modificazione di cui al decreto interministeriale 18 marzo 1936-XIV;
Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1931, recante le norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona;

Decreta:

Al decreto interministeriale 15 maggio 1931, recante le norme contabili-amministrative per la gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona, sono apportate le seguenti modificazioni:
I. — L'art. 27 è sostituito dal seguente:
« Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, gli avanzi effettivi od economici saranno ripartiti in due quote:
a) una quota, nella misura del 20%, sarà accantonata come fondo di riserva per sopperire alle eventuali necessità straordinarie dell'Azienda;
b) la quota rimanente costituirà un fondo vincolato da servire esclusivamente per nuove opere di arredamento del porto di Savona ».
II. — L'art. 29 è sostituito dal seguente:
« Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati a mezzo di un Istituto di credito di diritto pubblico.
« Per le minute spese l'Azienda potrà emettere a favore del capo del servizio amministrativo mandati non superiori complessivamente a L. 2000. Però, prima di far luogo all'emissione di successivi mandati, l'Azienda inviterà il predetto impiegato a presentare il rendiconto documentato delle somme precedentemente ricevute ».
III. — L'art. 30 è soppresso.
IV. — L'art. 31 è sostituito dal seguente:
« Il fondo, di cui alla lettera *b*) dell'art. 27, sarà depositato, previa autorizzazione del Ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile), presso la Banca d'Italia o la Banca nazionale del lavoro, in un conto corrente vincolato intestato all'Azienda.
« I prelevamenti da tale conto corrente non potranno essere effettuati che su presentazione alla Banca del nulla osta del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile).
« Previa autorizzazione del Ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni, il fondo vincolato potrà essere investito in titoli del Debito Pubblico, che saranno affidati in deposito alla Banca. Tale deposito sarà vincolato analogamente a quanto sopra è detto per il conto corrente ».
Art. V. — L'art. 32 è sostituito dal seguente:
« I Ministeri delle finanze e delle comunicazioni, ogni qualvolta la ravvisino opportuno e, comunque, alla fine dell'esercizio finanziario, disporranno, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità della gestione e delle scritture dell'Azienda ».
Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

(912)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7684	5-11-1932	1346	Pola	Plisco Giorgio di Matteo	30-12-1895 - Barbana	Prisco	Berghich Fosca fu Giovanni, moglie; Vladimiro, Natale ed Antonio, figli.
7685	Id.	314	Id.	Travicich Matteo fu Giovanni	17-9-1863 - Castelnuovo di Barbana	Travini	Mohorovich Giovanna fu Martino, moglie; Lucia, Giuseppe ed Albina, figli.
7686	6-11-1932	1352	Id.	Plisco Martino di Martino	30-5-1903 - Barbana	Prisco	Plisco Maria di Giovanni moglie; Angelina, Giuseppe ed Emilio, figli.
7687	7-11-1932	1310	Id.	Perzan Giacomo di Giacomo	30-4-1893 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Persiclas Caterina di Giacomo, moglie; Maria, Mario, Lucia, Giacomo, Raffaele e Caterina, figli.
7688	Id.	1271	Id.	Paolich Giovanni fu Paolo	7-11-1869 Barbana	Paoli	Paolich Maria di Pasquale, moglie.
7689	Id.	1360	Id.	Plisco Giovanni di Antonio	24-3-1890 - Barbana	Prisco	Plisco Eufemia di Giovanni, moglie; Maria, Giovanna, Agata, Eufemia ed Angela, figlie.
7690	Id.	1274	Id.	Paolich Giuseppe di Antonio	3-3-1912 - Barbana	Paoli	Stoccovich Eufemia di Giovanni, moglie; Giovanni, figlio.
7691	Id.	1347	Id.	Plisco Giovanni fu Paolo	29-1-1872 - Barbana	Prisco	Berghich Giovanna di Michele, moglie; Maria, Antonio, Giacomo e Vladimiro, figli.
7692	Id.	1355	Id.	Plisco Natale fu Antonio	16-11-1899 Barbana	Prisco	Berghich Maria di Paolo, moglie; Emilia, figlia.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7693	7-11-1932	1282	Pola	Paus Giorgio fu Michele . . .	9-4-1870 - Barbana	Paussi	Roinich Maria fu Giovanni, moglie.
7694	Id.	1644	Id.	Metlika Antonio fu Giovanni	16-9-1866 - Cernotti (Erpelle Cosina)	Metilli	Koren Anna fu Andrea, moglie; Maria e Antonio, figli; Furlan Maria, nuora; Maria e Virgilio, nipoti.
7695	Id.	259	Id.	Kozina Giuseppe fu Tommaso	20-2-1864 - Becca (Erpelle Cosina)	Cosina	Sancin Maria fu Giuseppe, moglie; Antonio e Giovanni, figli; Andrejasic Giuseppina, fu Giovanni, nuora; Amalia, nipote.
7696	Id.	1286	Id.	Paus Martino fu Martino . .	9-10-1900 - Barbana	Paussi	Collich Clacco Giovanni di Giovanni, moglie.
7697	Id.	1489	Id.	Sandal Michele fu Giuseppe .	10-9-1912 - Valle di Istria	Sandali	Domenica, sorella; Lidia, di Domenica, nipote.
7698	Id.	315	Id.	Trost Giovanni di Natale . . .	2-10-1902 - Barbana	Trosti	Paolich Eufemia di Matteo, moglie; Angela e Giovanni, figli.
7699	Id.	313	Id.	Travicich Giacomo di Giacomo	9-1-1894 Castelnuovo di Barbana	Travini	Perzan Fosca di Martino, moglie; Nicolò, Anna-Maria, Eufemia, Veronica, Giacomo e Bruno, figli.
7700	8-11-1932	703	Id.	Roinich Giovanni fu Matteo .	24-10-1892 - Barbana	Roini	Roinich Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Rocco, Giuseppe, Michele, Tommaso, Emilio e Mario, figli.
7701	Id.	701	Id.	Roinich Giovanni fu Giovanni	18-5-1889 - Barbana	Roini	Maria, Agostino, Lucia, Antonio, Francesco e Natalina, figli.
7702	Id.	709	Id.	Roinich Matteo fu Matteo .	13-11-1883 - Barbana	Roini	Ghergorovich Eufemia di Giovanni, moglie; Eufemia, Rosa, Maddalena, Agostino, Anna e Romano, figli.
7703	Id.	312	Id.	Travicich Antonio di Giacomo	10-11-1885 - Castelnuovo di Barbana	Travini	Perzan Fosca di Giorgio, moglie; Angelina, Antonio, Eufemia e Danizza, figli.
7704	Id.	1306	Id.	Perzan Antonio fu Giovanni . .	22-3-1858 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Martincich Pasqua fu Paolo, moglie.
7705	Id.	309	Id.	Tecovich Giovanni fu Giovanni	14-4-1889 - Castelnuovo di Barbana	Tecovini	Perzan Eufemia di Antonio, moglie; Eufemia, Maria, Giovanni, Eusebio e Lucia, figli.
7706	Id.	311	Id.	Tecovich Martino fu Pasquale	11-8-1901 - Barbana	Tecovini	Perzan Fosca di Giacomo, moglie; Caterina e Martino, figli.
7707	Id.	310	Id.	Tecovich Giovanni di Giorgio .	21-12-1878 - Castelnuovo di Barbana	Tecovini	Martincich Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni e Lucia, figli.
7708	9-11-1232	1364	Id.	Polak Francesco di Giuseppe .	31-7-1881 - Piedimonte del Taiano	Polacco	Rojc Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Anna, Gabriele, Giuseppina, Giuseppe, Giovanna e Francesco, figli; Giuseppe, padre; Rojec Anna fu Antonio, madre.
7709	Id.	1510	Id.	Sosic Giovanni fu Antonio . .	17-9-1852 - Erpelle	Sossi	Bencic Maria di Lorenzo, moglie; Giuseppe, Francesco, Antonio e Federico, figli; Bencic Maria di Stefano, nuora; Daniela, Giuseppe ed Angelo, nipoti.
7710	10-11-1932	705	Id.	Roinich Giovanni di Michele .	25-8-1900 - Barbana	Roini	Filippovich Mattea di Giuseppe, moglie.
7711	Id.	1299	Id.	Pordez Antonio fu Pasquale . .	21-1-1867 - Barbana d'Istria	Pordessi	Giovanni ed Antonio, figli.
7712	Id.	1298	Id.	Percat Pasquale di Matteo . .	9-4-1903 - Barbana di Istria	Percatti	Battol Eufemia di Simone, moglie; Giovanni e Maria, figli.
7713	Id.	1297	Id.	Percat Matteo fu Giovanni . .	19-2-1856 - Barbana di Istria	Percatti	Percich Maria fu Giovanni, moglie.
7714	Id.	1343	Id.	Perzan Paolo di Antonio . . .	16-1-1904 - Barbana	Persano	Valle Lucia di Martino, moglie; Paolo e Luciano, figli.
7715	Id.	1342	Id.	Perzan Michele fu Michele . .	22-9-1862 - Castelnuovo di Barbana	Persano	—
7716	Id.	1318	Id.	Perzan Giorgio fu Giovanni . .	28-3-1859 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Perzan Oliva fu Antonio, moglie.
7717	Id.	321	Id.	Filinich Giorgio di Luigia . .	7-9-1912 - Trieste	Filini	—
7718	Id.	465	Id.	Viscovich Matteo di Marco . .	29-7-1899 - Barbana	Vescovi	Berghich Fosca fu Michele, moglie; Maria, figlia.
7719	14-11-1932	704	Id.	Roinich Giovanni fu Michele .	19-12-1867 - Barbana	Roini	Coroman Maria fu Giovanni, moglie; Michele, Giuseppe, Eufemia, Giovanni, Fosca e Caterina, figli.
7720	15-11-1932	1332	Id.	Perzan Martino fu Giovanni .	14-4-1867 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Bolcovich Eufemia fu Antonio, moglie; Veronica, figlia.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7721	15-11-1932	1344	Pola	Perzan Pasquale fu Giovanni	22-3-1866 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Pasqua e Giuseppe, figli.
7722	Id.	1330	Id.	Perzan Giovanni di Michele	26-11-1885 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Tecovich Maria fu Gregorio, moglie; Giovanni e Matteo, figli.
7723	Id.	1345	Id.	Plisco Carlo di Giovanni	21-1-1900 - Barbana	Prisco	Cottina Oliva di Giovanni, moglie; Giuseppe, Maria, Giovanni ed Antonio, figli.
7724	Id.	1329	Id.	Perzan Giovanni fu Giovanni	24-3-1859 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Bellas Maria fu Antonio, moglie; Rosa, figlia.
7725	Id.	1327	Id.	Perzan Giovanni di Giorgio	27-6-1889 - Castelnuovo di Barbana	Persano	Vlacich Emilia fu Giovanni, moglie; Giorgio, Albina ed Anna, figli.
7726	16-11-1932	303	Id.	Tencich Matteo di Matteo	3-5-1883 - Rovigno	Tienti	Dusman Maria fu Giovanni, moglie; Alessandra, Amelia e Maria, figlie.
7727	18-11-1932	775	Id.	Ghergorinich Giorgio di Paolo	8-4-1894 - Barbana	Gregorini	Quaranta Tosca di Antonio, moglie; Dussan-Antonio, figlio.
7728	Id.	780	Id.	Ghergorinich Giuseppe di Antonio	10-6-1902 - Barbana	Gregorini	Cucar Caterina di Matteo, moglie; Michele e Maria, figli.
7729	Id.	781	Id.	Ghergorinich Martino di Paolo	20-10-1883 - Barbana	Gregorini	Roinich Maria di Martino, moglie; Giovanni, Martino, Maria, Marco, Emilia, Luigi ed Antonio, figli.
7730	Id.	778	Id.	Ghergorinich Giovanni di Antonio	7-5-1879 Barbana	Gregorini	Lucia, Giacomo e Michele, figli.
7731	Id.	800	Id.	Glavas Paolo di Giovanni	16-7-1898 - Barbana	Galvani	Paus Eufemia di Giorgio, moglie; Martino, Maria, Lucia, Eufemia, Fosca e Luigi, figli.
7732	Id.	787	Id.	Glavas Antonio fu Giovanni	6-6-1892 - Barbana	Galvani	Giovanni, Martino e Giuseppe, figli.
7733	Id.	792	Id.	Glavas Martino fu Giorgio	4-5-1895 - Barbana	Galvani	Ucotta Eufemia di Matteo, moglie; Maria, Giovanni, Rosa, Martino, Emilia, Giorgio ed Anna, figli.
7734	Id.	790	Id.	Clavas Giovanni fu Giovanni	13-2-1890 - Barbana	Galvani	Zuffich Maria di Giacomo, moglie; Anna, Luigi ed Eufemia, figli.
7735	Id.	774	Id.	Ghergorinich Antonio fu Matteo	2-2-1857 - Barbana	Gregorini	—
7736	Id.	801	Id.	Glavas Pasquale di Martino	25-3-1910 - Barbana	Galvani	Cuttich Maria di Michele, moglie; Pasquale, figlio.
7737	Id.	791	Id.	Glavas Martino di Giovanni	30-12-1909 - Barbana	Galvani	Pacich Eufemia di Giovanni, moglie.
7738	Id.	795	Id.	Glavas Martino fu Giovanni	27-2-1873 - Barbana	Galvani	Giovanni e Maria, figli.
7739	Id.	794	Id.	Glavas Martino di Martino	27-7-1903 - Barbana	Galvani	Pacich Maria di Giovanni, moglie; Biagio, Martino, Maria e Giovanni, figli.
7740	Id.	783	Id.	Ghergorinich Pasquale fu Matteo	9-4-1879 - Barbana	Gregorini	Fumetta - Cosglian Maria di Giovanni, moglie; Caterina, Maria e Mario, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 4 aprile 1936-XIV, n. 9789-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1936-XIV, contenente norme per il rifornimento dei pellami occorrenti per i bisogni delle Forze armate.

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione temporanea del presidente della Commissione incaricata di reggere l'Ente Radiorurale.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 21 marzo 1936 il prof. Guido Mancini è chiamato a sostituire temporaneamente S. E. Achille Starace nella carica di presidente della Commissione dell'Ente Radiorurale.

(948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Golarino » (Cremona).

Con R. decreto 10 febbraio 1936, n. 9195, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo successivo, registro n. 5, foglio n. 232, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Golarino », con sede in comune di Castelleone, provincia di Cremona.

(950)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 aprile 1936-XIV - N. 83.

S. U. A. (Dollaro)	12,65	Olanda (Fiorino)	8,569
Inghilterra (Sterlina)	62,65	Polonia (Zloty)	238,18
Francia (Franco)	83,35	Spagna (Peseta)	170,33
Svizzera (Franco)	412,35	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,48	Rendita 3,50 % (1906)	75,50
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	71,25
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	52,875
Canadà (Dollaro)	12,5025	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,925
Cecoslovacchia (Corona)	52,37	Obbl. Venezie 3,50 %	87,975
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	98,925
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % - Id. 1941	98,95
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,975
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,05
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 34

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	143724	164,50	*Zaio Giovannina* di Desiderato-Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio).	*Zaino Giovanna-Maria-Anna* di Desiderato-Carlo, minore ecc come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	838769	525 —	Cereseto Egildo, Ercolina ed Ida di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Mantero *Adele* moglie del detto Cereseto Lorenzo, domt. a Genova; con usufr. vital. a Mantero *Adele* fu Francesco, moglie di Cereseto Lorenzo, domt. a Genova.	Cereseto Egildo, Ercolina ed Ida di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Mantero *Maria-Adele-Domenica*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Mantero *Maria-Adele-Domenica* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	890910	714 —	D'Aguanno *Elisa* e Angelina fu Orazio-Antonio; la 1ª moglie di Caporuscio Antonio, la 2ª moglie di Antonelli Benedetto, ambedue minori emancipate sotto la curatela del rispettivo marito, eredi indivise del padre, domt. a Pignataro Interamna (Frosinone); con usuf. vital. a D'Alessandro Nascenza fu Anonio, ved. di D'Aguanno Orazio-Antonio, domt. a Pignataro Interamna (Frosinone).	D'Aguanno *Maria-Elisa* e Angelina fu Orazio-Antonio ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	825602 826353	77 — 500 —	Bressani *Enrica-Erminia* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Asti Anna fu Cirillo, ved. Bressani, domt. a Ponte San Pietro (Bergamo) ipotecata e con usufrutto ad Asti Anna di cui sopra.	Bressani *Erminia-Elena-Antonia* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	167719 190438 202995 211588	9.170 — 6.310,50 4.165 — 4.144 —	Calogero Georgiana di Fortunato, *nubile*, domt. a New York (S.U.A.); nella 1ª rendita; a Scranton nella 2ª ed a Perugia nelle due ultime.	Calogero Georgiana di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Id.	160465 192005 342928	17,50 42 — 21 —	*Argento* Maria di Nicola, minore sotto la p. p. del padre domt. a Maddaloni (Caserta).	*Argiento* Maria di Nicola, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794294 816435 818172 821788	85 — 81,50 59,50 87,50	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Id.	577593	1.225 —	Carulli Carlo, minore sotto la tutela di Colombo Adamo fu Luigi, domt. a Gessato (Brescia); con usuf. a Donà *Elisabetta-Emma* fu Guglielmo separata da Peroni Giovanni fu Luigi, domt. a Brescia.	Carulli Carlo, minore ecc. come contro; con usufrutto a Donà *Emma-Elisabetta* fu Guglielmo, moglie ecc. come contro.
Id.	322635	665 —	*Artimano* Raffaele fu Giovanni, domt. a Maratea (Potenza).	*Altimari* Raffaele fu Giovanni, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	316545 316546	815 — 105 —	Robiglio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rovelli *Eufrasia* di Giuseppe, ved. di Robiglio Giuseppe e moglie in seconde nozze di Poggio Giovanni, domt. a Ponti (Alessandria). La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a Rovelli *Eufrasia* di cui sopra.	Robiglio Pietro fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Rovelli *Margherita-Eufrasia* di Giuseppe, ved. ecc. come contro La 2ª rendita è con usufr. vital. a Rovelli *Margherita-Eufrasia* di cui sopra.
Id.	23762	812 —	Malatesta *Elisa* fu Ramberto, minore sotto la p. p. della madre Di Rovero Maria di Francesco, ved. Malatesta, domt. a Bologna.	Malatesta *Elisabetta* fu Ramberto, minore ecc. come contro.
Id.	71424	822 —	Malatesta *Elisa* fu Ramberto, minore sotto la p. p. della madre Maria Di Rovero, ved. Malatesta, domt. a Treviso.	Malatesta *Elisabetta* fu Ramberto, minore ecc. come contro.
Id.	91805	14 —	*De Vita* Achille di Angelo, domt. a Roma.	*Di Vita* Achille di Angelo, domt. a Roma.
Id.	270855	2.100 —	Galapassi Hnais fu Renzo, domt. a Mantova, vincolata a termini della legge 9 febbraio 1928 n. 371, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Grigolatti *Vittore* fu *Corrado*, capitano nel R. E.	Intestata come contro; vincolata a termini della legge 9 febbraio 1928 N. 371 pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Grigolatti *Vittore-Giovanni* fu *Arturo-Corrado*, capitano nel R. E.
Cons. 3,50 % (1906)	292162	17,50	Ginocchio *Marina* fu Giov. Battista, moglie di Spinetto Agostino, domt. a Mezzanego (Genova) vincolata.	Ginocchio *Maria* fu Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	437092	105 —	Siccardi Angela fu Policarpo moglie di Malandrone *Secondo*, domt. a Castell'Alfero (Alessandria), vincolata.	Siccardi Angela fu Policarpo, moglie di Malandrone *Giuseppe-Secondo*, domt. come contro-vincolata.
Id.	52895 75856 145857	10,50 7 — 70 —	*Cicchero* Domenico, *Angela*, Virgilio e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista ved. di *Cicchero* Giuseppe, domt. a Castelletto d'Orba (Alessandria).	*Cichero* Domenico, *Orsola-Angiolina*, Virgilio e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista, ved. di *Cichero* Giuseppe, domt. come contro.
Id. Id. Id. Id.	75853 52801 52892 52893 75854 52894 75855	199,50 45,50 45,50 45,50 199,50 45,50 199,50	*Cicchero* Domenico *Cicchero Angela* *Cicchero* Virgilio *Cicchero* Maria fu Giuseppe minori sotto la p.p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista ved. *Cicchero*, domt. a Castelleto d'Orba (Alessandria).	*Cichero* Domenico *Cichero Orsola-Angiolina* *Cichero* Virgilio *Cichero* Maria fu Giuseppe, minori sotto la p.p. della madre Boccalero Colomba fu Giambattista, ved. *Cichero* domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	022742	85 —	Zurletti Antonina di Pietro, moglie di Bertaina *Luigi*, domt. a Chiusa Pesio (Cuneo) vincolata.	Zurletti Antonina di Pietro, moglie di Bertaina *Francesco-Luigi*, domt. come contro, vincolata.
Redim. 3,50 % (1934)	67624	850 —	Bisogni Mario di *Francesco-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni Mario di *Giuseppe-Francesco-Maria*, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(895)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.